

Relazione illustrativa alla “Proposta di modifica al regolamento regionale 24 febbraio 2005, n. 2, Insediamenti produttivi ed aree industriali-Legge regionale 26 luglio 2002, n. 15, articolo 18”

La presente proposta interviene a modificare il Regolamento regionale 24 febbraio 2005, n. 2, che disciplina il completamento degli insediamenti produttivi e la gestione delle aree industriali di Avellino e Salerno, realizzate ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981 n. 219.

In particolare la legge 7 agosto 1997, n. 266, recante "*Interventi urgenti per l'economia*" ha previsto, all'articolo 10, il trasferimento ai consorzi di sviluppo industriale, costituiti a norma dell'art. 36, commi 4 e 5 della legge n.317/1991, degli importi residui dei contributi assegnati ai lotti delle zone disastrose delle regioni Basilicata e Campania, ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

La legge regionale 26 luglio 2002, n. 15, "Legge finanziaria regionale per l'anno 2002", ha previsto, all'articolo 18, che la Giunta regionale, con proprio regolamento, (...) disciplinasse modalità, tempi, criteri di assegnazione, oneri di trasferimento e tutte le attività amministrative connesse al completamento delle aree di insediamento produttivo ... nonché per la gestione dei beni consistenti in lotti industriali, risorse economiche, impianti ed infrastrutture, trasferiti ai Consorzi aree di sviluppo industriale - A.S.I. - di Avellino e Salerno ai sensi della citata L.266/97.

In attuazione del menzionato articolo 18, la Regione Campania ha adottato il regolamento 24 febbraio 2005, n.2, "Insediamenti produttivi ed aree industriali-Legge regionale 26 luglio 2002, n.15, articolo 18", il cui articolo 9 ha previsto che i Consorzi ASI di Avellino e Salerno utilizzassero i proventi derivanti dai residui contributi trasferiti, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della L. 266/1997, dal Ministero per le Attività Produttive e non riutilizzati, dalla locazione e dalla cessione dei lotti di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, della legge 4 dicembre 1993, n. 493, per la realizzazione delle opere necessarie al completamento degli insediamenti produttivi e delle infrastrutture e, in via residuale, per ulteriori iniziative finalizzate allo sviluppo delle aree ex articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

La Regione Campania ha definito, nell'ambito degli strumenti di programmazione, un quadro complesso di azioni volte a potenziare la crescita e la competitività dei sistemi produttivi presenti negli agglomerati industriali del territorio regionale. In tale contesto, nell'ottica di una complessiva riorganizzazione della gestione delle aree destinate allo sviluppo industriale, è emersa la necessità di razionalizzare, anche mediante una diversa articolazione, tutti gli strumenti che concorrono a garantirne l'equilibrio strutturale.

Pertanto, nell'ambito dei provvedimenti che la Giunta regionale sta predisponendo in materia di aree destinate allo sviluppo industriale, le Strutture regionali competenti *ratione materiae*, di concerto con l'Ufficio legislativo della Presidenza e su input di quest'ultima, hanno provveduto a riformulare l'art. 9 del regolamento n. 2 del 2005, meglio precisandone l'articolazione normativa ai fini di un più efficace utilizzo delle risorse ivi previste.

In particolare si è proposto di apportare la seguente modifica all'articolo 9, comma 1, del regolamento regionale 24 febbraio 2005 n. 2:

a) dopo la parola “sviluppo delle aree” aggiungere le parole "*ivi comprese le attività amministrative ad esse correlate*".

Pertanto, l'art.9 del regolamento regionale 24 febbraio 2005, n.2, in esito alla suddetta modifica, dispone quanto segue:

Art.9. I Consorzi ASI di Avellino e Salerno utilizzano i proventi derivanti dai residui contributi trasferiti, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della Legge 7 agosto 1997, n. 266, dal Ministero per le Attività Produttive e non riutilizzati, dalla locazione e dalla cessione dei lotti di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, della legge 4 dicembre 1993, n. 493, per la realizzazione delle opere necessarie al completamento degli insediamenti produttivi e delle infrastrutture e, in via residuale, per ulteriori iniziative finalizzate allo sviluppo delle aree, *ivi comprese le attività amministrative ad esse correlate*.